



FONDO
COMUNI
CONFINANTI

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DELIBERAZIONE n. 15 del 2 dicembre 2019

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - modifica delle modalità di liquidazione del contributo per le attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti strategici, di cui all'articolo 8, comma 4, delle Convenzioni "trasversali", in applicazione dell'articolo 20 del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa.

Presenti:

- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie - PRESIDENTE
- ing. Marco D'ELIA, per la Regione del Veneto (con delega per la riunione del 2 dicembre 2019 ed in videoconferenza)
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- ing. Maurizio MAZAGG, per Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 2 dicembre 2019)
- dott. Enrico MENAPACE, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 2 dicembre 2019)
- Sig.ra Serenella Amalia BOGANA, per la Provincia di Belluno, quale vicepresidente (con delega per la riunione del 2 dicembre 2019)
- Consigliere Alessandro PEDRINI per la Provincia di Sondrio (in videoconferenza)

Presenti senza diritto di voto:

- Sig.ra Marina LANZETTI, in qualità di Sindaco del Comune di Ceto(BS)
- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)

Assiste:

- Sig. Marco STAUNOVO POLACCO, in qualità di Sindaco del Comune di Comelico Superiore (BL)

Il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la

- disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- in data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto il nuovo testo unificato dell'Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti;
 - per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa;
 - tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
 - con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, da ultimo modificata con deliberazione contestuale alla presente, è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché della Segreteria tecnica (paritetica).

Premesso altresì che:

- l'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa prevede che le risorse annuali oggetto della stessa siano destinate ad interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguardanti progettualità, ambiti, progetti o iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale oppure a interventi a valenza anche sovra regionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma riguardanti ambiti, progetti o iniziative di interesse bilaterale, anche ricompresi in accordi di programma già in essere oppure alla partecipazione a bandi europei ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinanziamento a fronte comunque del soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di confine;
- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3 (Compiti del Comitato), 6 (Riparto risorse), 7 (Beneficiari) e 8 (Modalità di gestione degli interventi) della stessa e degli articoli 4 (Attività del Comitato), 9 (Beneficiari) e 10 (Spese Ammissibili) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, con deliberazione del Comitato paritetico n. 11 del 16 novembre 2015 sono state approvate le linee guida e la relativa roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti (c.d. strategici) di cui al precitato art. 6, comma 1, lettere a), b) e c);
- con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, tale roadmap è stata modificata, prevedendo la possibilità che gli adempimenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della stessa, possano essere affidati dal Comitato paritetico alle Regioni del Veneto e della Lombardia o alle province di Belluno e di Sondrio nell'ambito di apposite Convenzioni, per le quali con il medesimo provvedimento sono stati previsti appositi schemi tipo;
- sulla base di quanto stabilito con la predetta deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015 e ridefinito con le deliberazioni n. 10 del 30 giugno 2016, n. 13, n. 15 e n. 16 del 25 luglio 2016, le risorse destinate ai progetti strategici risultano quantificate nell'importo annuo di Euro 55.600.000,00 e ripartite per ciascuna delle province di Brescia, di Sondrio, di Belluno, di Verona e di Vicenza rispettivamente negli importi di Euro 8.130.000,00, Euro 7.200.000,00, Euro 27.000.000,00, Euro 5.112.000,00 e Euro 8.158.000,00;
- in attuazione delle deliberazioni del Comitato paritetico nn. 10 e 11 del 30 giugno 2016, nn. 13, 14, 15 e 16 del 25 luglio 2016, nn. 17 e 18 del 28 novembre 2016, n. 1 del 6 marzo 2017, nn. 3 e 4 del 20 luglio 2017, nonché n. 13 del 27 settembre 2018, sono state stipulate le

- convenzioni “trasversali” per l’affidamento alla Regione Lombardia, alla Provincia di Belluno e alla Regione del Veneto degli adempimenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della roadmap ai fini dell’attuazione delle proposte di programma dei progetti strategici per i rispettivi territori provinciali di competenza con utilizzo delle annualità di risorse 2013-2018;
- le convenzioni “trasversali” prevedono all’articolo 8, comma 4, che *“Le spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici vengono riconosciute sulla base dei corrispettivi disciplinati dalla normativa sui contratti pubblici. Per l’attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, si riconosce inoltre al soggetto che se ne fa carico, purché lo stesso rientri fra i soggetti beneficiari di cui all’articolo 7 dell’Intesa e purché tali attività non siano già ricomprese nei predetti servizi, una percentuale massima del 5% sull’importo complessivo del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento”*;
 - in data 30 novembre 2017, è stato sottoscritto un nuovo testo unificato dell’Intesa, il quale prevede, all’articolo 6, comma 1, lettera f), che *“il Comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti può prevedere direttamente che una misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie annuali sia destinata a soddisfare le esigenze insite in ogni progetto di monitoraggio, controllo e di rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio e di verifica sulle modalità di attuazione degli stessi e di rispetto delle indicazioni di sistema e di coordinamento. Per tali funzioni è previsto che per garantire il miglior svolgimento delle stesse e per garantire cosiddette economie di scala e la qualificazione di idonee professionalità atte a supportare professionalmente tale funzione le Regioni Lombardia e Veneto, o altri soggetti territoriali da loro individuati, possano attivare trasversalmente tali servizi con riconoscimento degli oneri diretti nel limite sopra riportato che è incorporato dai progetti”*.

Considerato che:

- l’articolo 6, comma 1, lettera f), dell’Intesa, trova applicazione a partire dall’annualità 2018 con effetto a pieno regime per la nuova programmazione pluriennale dei progetti strategici, ma il principio in esso sotteso, volto ad ottimizzare lo svolgimento di alcuni servizi coordinati di natura istruttoria, rappresenta una esigenza comune alle Convenzioni “trasversali” tuttora in essere, stipulate per l’attuazione delle proposte di Programma degli interventi strategici di ciascuna provincia per la programmazione 2013-2018;
- la percentuale massima del 5% del finanziamento concesso per ogni progettualità, di cui all’articolo 8, comma 4, delle Convenzioni “trasversali”, possa essere utilizzata in parte dai soggetti attuatori, qualora da questi richiesta nell’approfondimento tecnico, per le funzioni di management proprie di ogni singolo progetto, e in parte, laddove i soggetti beneficiari degli interventi lo consentano, a un diverso soggetto, quale solitamente la Regione/Provincia che ha sottoscritto le stesse Convenzioni o comunque individuato ai sensi dell’articolo 7 dell’Intesa, che si faccia carico trasversalmente di alcune funzioni istruttorie di coordinamento e di supervisione inerenti il progetto stesso;

Rilevato che:

- con deliberazione di data odierna, contestuale alla presente, il Comitato paritetico ha provveduto a disciplinare nel Regolamento vigente le modalità applicative della predetta lettera f), introducendo il nuovo articolo 8 bis *“Funzioni di monitoraggio e management”* ed il nuovo articolo 20 *“Disposizione transitoria sulle funzioni di monitoraggio e management per la programmazione 2013-2018 dei progetti strategici”*;

- risulta necessario dare applicazione a detta norma transitoria, prevedendo, altresì, una modalità diretta di rendicontazione da parte delle Regioni e/o Province delle spese per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, di cui le stesse si fanno carico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 delle convenzioni "trasversali" e quindi adeguando opportunamente detto articolo;

Ritenuto per le ragioni di cui sopra che:

- al fine di prevedere modalità semplificate di liquidazione della quota, ricompresa nella percentuale massima del 5% del finanziamento di ciascun intervento, di cui all'articolo 8, comma 4, delle Convenzioni "trasversali", destinata al soggetto che svolge attività generale di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio, si debbano modificare/integrare le convenzioni "trasversali" in essere tra il Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico e le Regioni e/o Province;
- le suddette convenzioni debbano essere integrate con la specificazione delle modalità che, indipendentemente dallo stato di avanzamento di ogni singolo progetto ammesso a finanziamento, consentano di liquidare direttamente, e secondo specifiche fasi di pagamento, ai medesimi enti la quota parte di contributo spettante per le attività trasversali di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti stessi, secondo quanto indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ove si prevede l'aggiunta di uno specifico comma, 4 bis, al predetto articolo 8;
- sia opportuno definire lo schema tipo di scheda riepilogativa dei progetti dai quali estrapolare per questo motivo il costo di management, di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- sia opportuno delegare il Presidente del Comitato paritetico all'approvazione, mediante propria determinazione, di un unico atto integrativo riferito a tutte le convenzioni "trasversali" per l'attuazione della proposta di Programma degli interventi strategici di ciascuna provincia, nel quale vengano opportunamente recepiti i contenuti di cui agli Allegati A e B al fine formalizzare così la modifica delle stesse convenzioni, attribuendo altresì allo stesso Presidente la facoltà di dichiarare l'immediata efficacia delle disposizioni di cui al medesimo atto integrativo nelle more della sottoscrizione;
- si debba subordinare l'adozione della determinazione presidenziale alla previa comunicazione ai soggetti beneficiari della scheda riepilogativa dei progetti che sarà poi effettivamente allegata all'atto integrativo, e al decorso del termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, senza che essi abbiano presentato delle osservazioni;

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, in applicazione dell'articolo 20 del vigente Regolamento interno, per le ragioni

espresse in premessa, la modifica/integrazione delle Convenzioni “trasversali” in essere con la Regione Lombardia, la Provincia di Belluno e la Regione del Veneto per l’affidamento degli adempimenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della roadmap, ai fini dell’attuazione delle proposte di programma dei progetti strategici nei rispettivi territori provinciali;

- 2) di dare atto che la modifica/integrazione di cui al precedente punto 1) avvenga con l’aggiunta di uno specifico comma, 4 bis, all’articolo 8 delle predette Convenzioni “trasversali”, secondo quanto indicato nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché mediante la sottoscrizione di un unico atto integrativo riferito a tutte le convenzioni “trasversali” per l’attuazione della proposta di Programma degli interventi strategici di ciascuna provincia;
- 3) di approvare contestualmente lo schema tipo di scheda riepilogativa dei progetti dai quali estrapolare il costo delle attività trasversali di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio, di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo che detta scheda riepilogativa debba essere poi allegata a ciascun atto integrativo;
- 4) di dare atto che la percentuale massima del 5% del finanziamento concesso per ogni progettualità, di cui all’articolo 8, comma 4, delle Convenzioni “trasversali” stipulate, possa essere utilizzata per l’eventuale parte residuale rispetto alla modalità trasversale di svolgimento delle relative attività, oggetto della presente deliberazione, dai soggetti attuatori, qualora da questi richiesta nell’approfondimento tecnico, per le funzioni di management proprie di ogni singolo progetto;
- 5) di delegare il Presidente del Comitato paritetico, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’Intesa e dell’articolo 4, comma 8, del Regolamento dello stesso Comitato paritetico, all’approvazione, mediante propria determinazione, degli atti integrativi alle Convenzioni “trasversali” tuttora in essere per l’attuazione della proposta di Programma degli interventi strategici di ciascuna provincia;
- 6) di autorizzare il Presidente del Comitato paritetico alla sottoscrizione degli atti integrativi alle Convenzioni “trasversali” di cui al punto precedente, attribuendo contestualmente allo stesso la facoltà di dichiarare l’immediata efficacia delle disposizioni di cui agli stessi atti integrativi nelle more della sottoscrizione;
- 7) di consentire la correzione di errori materiali e le eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di applicazione specifica e successiva sottoscrizione degli atti integrativi oggetto della presente deliberazione;
- 8) di subordinare l’adozione della determinazione presidenziale di cui al precedente punto 5), alla previa comunicazione ai soggetti beneficiari dei finanziamenti della scheda riepilogativa dei progetti che sarà effettivamente allegata all’atto integrativo, e al decorso del termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, senza che essi abbiano presentato delle osservazioni.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
f.to - On. Roger De Menech -